

**NOVITÀ IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI ATTO DI NOTORIETÀ**

<p><i>Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 TESTO PREVIGENTE</i></p>	<p><i>Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2001 N. 185, ART. 15, COMMA 1</i></p>
<p>ART 40. (L) <i>Certificazioni contestuali</i></p> <p>1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.</p> <p>Art. 41. (L) <i>Validità dei certificati</i></p> <p>1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.</p> <p>2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76.</p> <p>Art. 43. (L -R) <i>Accertamenti d'Ufficio</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)</p>	<p>ART 40. (L) <i>Certificati</i></p> <p>01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.</p> <p>02. sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Art. 41. (L) <i>Validità dei certificati</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Soppresso</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato</p>

Art. 72

Responsabilità dei controlli.

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 74 (L-R)

Violazione dei doveri d'ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazione dei doveri d'ufficio:

Identico

a) la richiesta di certificati o di atto di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'art. 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare a dichiarazione sostitutiva; (R)

b) Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento, (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, di certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)

ART 44-bis

Acquisizione d'ufficio di informazioni

1. le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'art. 71 e della predisposizione della convenzioni quadro di cui all'art. 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte la attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva **acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione** dei controlli medesimi, **nonché** le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio **e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'ammissione.**

Identico

a) la richiesta **e l'accettazione** di certificati o atti di notorietà;

Identica

Identica

d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02.